



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con delibera CC n° 98 in data 16/12/2021

Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento – Opzione per l'applicazione del tributo

1. Il presente regolamento disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), istituita a norma del comma 639 dell'art. 1 della legge 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il Comune di Casalecchio di Reno opta per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che troverà applicazione fino all'attivazione della tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della legge 147/2013 (TCP) o della TARI con metodo puntuale (TARIP).,
3. Il Comune di Casalecchio di Reno favorisce l'adozione ed attuazione di sperimentazioni o misure organizzative utili a consentire un graduale passaggio ad una forma di prelievo idonea a rappresentare più precisamente la produzione effettiva di ogni utenza.

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti si fa richiamo delle disposizioni contenute agli articoli 183 e 184 del Testo Unico Ambientale, nel testo derivante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 116 del 2020 e per la parte con esse compatibili con rinvio al testo tempo per tempo vigente del Regolamento comunale per la gestione e disciplina del servizio rifiuti.

Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Dal 1° gennaio 2021 la nozione di rifiuto assimilabile all'urbano è da intendersi superata, in ragione della riforma attuata con il decreto legislativo 116/2020. Pertanto la stessa nozione risulterà rilevante per definire in concreto il regime di tassazione fino al 31 dicembre 2020.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è invece preclusa al Comune la possibilità di assimilare agli urbani frazioni di rifiuti speciali, sia per qualità che per quantità.

Articolo 4 – Principali definizioni e classificazione dei rifiuti (estratto del TUA)

1. Rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti si distinguono in pericolosi e non pericolosi, avuto riguardo al grado di tossicità e pericolosità per l'ambiente e le persone.
3. I rifiuti non pericolosi si distinguono in urbani e speciali, avuto riguardo alla provenienza (utenze domestiche, utenze non domestiche, altre fonti di provenienza) e alla composizione merceologica. Sono identificati come pericolosi quelli che presentano le caratteristiche riportate nell'allegato I al Testo Unico Ambientale.
4. Sono rifiuti urbani quelli elencati dall'art. 183 comma 1 b-ter) del Testo Unico Ambientale:
 - a. tutti i rifiuti di provenienza domestica (punto 1);
 - b. i rifiuti elencati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale (rifiuti che per natura e composizione sono simili a quelli domestici anche se prodotti da attività produttive) (punto 2);
 - c. quelli provenienti dallo spazzamento delle strade e dai cestini portarifiuti nonché i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e quelle ad uso pubblico o rinvenuti sulle rive dei corsi d'acqua (punti 3 e 4);
 - d. quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico (punto 5);
 - e. quelli derivanti dalla pulizia dei mercati (punto 5);
 - f. i rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali (punto 6).
5. Sono rifiuti da costruzione e demolizione quelli indicati all'art. 183 comma 1 b-quater del Testo Unico Ambientale, che si generano nei luoghi in cui si svolgono attività di costruzione e demolizione.
6. Sono invece rifiuti diversi dai rifiuti urbani quelli generati dai cicli della
 - a. produzione

- b. agricoltura
 - c. silvicoltura
 - d. pesca
 - e. i rifiuti delle fosse settiche
 - f. i rifiuti delle reti fognarie
 - g. i rifiuti degli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione
 - h. i veicoli fuori uso
 - i. i rifiuti da costruzione e demolizione.
7. Sono rifiuti speciali i rifiuti di seguito elencati:
- a. quelli prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione e i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, ferma restando la disciplina sui sottoprodotti;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, diversi dai rifiuti che per natura e composizione sono urbani;
 - d. i rifiuti prodotti dalle lavorazioni artigianali, diversi dai rifiuti che per natura e composizione sono urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, diversi dai rifiuti che per natura e composizione sono urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, diversi dai rifiuti che per natura e composizione sono urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi per natura e composizione dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
8. Per ogni ulteriore definizione si fa riferimento al contenuto dell'articolo 183 del Testo Unico Ambientale, tempo per tempo vigente.

Articolo 5 – Conferimento al di fuori del servizio pubblico di raccolta

1. Chi produce rifiuti speciali o pericolosi deve conferirli a soggetti privati autorizzati nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge.
2. E' vietato mischiare rifiuti speciali o pericolosi ai rifiuti urbani.
3. Il produttore di rifiuto urbano non può conferire tale rifiuto al di fuori del circuito pubblico di raccolta, a meno che non lo riavvi a recupero o a riciclo, nei termini indicati dal Testo Unico Ambientale vigente.
4. Lo smaltimento in proprio in modalità diversa dal riavvio al recupero o a riciclo non dà diritto ad alcuna detassazione o sconto sulla tassa.
5. Il produttore può optare per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, a norma del disposto dell'articolo 238 comma 10 del TUA. In questo caso la scelta di ricorso sostitutivo al mercato deve essere effettuata entro il 30 giugno di ogni anno, a valere per l'anno successivo e per un periodo non inferiore a cinque anni.
6. Ai fini del diritto alla esclusione di una quota del tributo corrispondente alla intera componente variabile della tassa, il produttore deve ricorrere al mercato, mediante avvio al recupero, per la totalità dei propri rifiuti urbani.
7. La fuoriuscita parziale, limitata soltanto ad alcune frazioni di rifiuto urbano, può dare diritto alla riduzione parziale del tributo eventualmente stabilita all'articolo 49 del presente Regolamento.
8. Chiunque conferisca rifiuti urbani al di fuori del circuito pubblico di raccolta deve documentare annualmente il regolare conferimento, mediante presentazione di idonea e documentata comunicazione da trasmettere entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
9. Il Comune rende disponibile modelli standard di comunicazione per gli adempimenti previsti ai precedenti commi 5 ed 8, allo scopo di facilitare il relativo adempimento.
10. La mancata comunicazione di fuoriuscita dal servizio determina implicita conferma del ricorso al sistema pubblico di raccolta.

Articolo 6 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per la corretta identificazione delle sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si fa rinvio alle disposizioni del Testo Unico Ambientale, nonché, per quanto compatibili, alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale di gestione e disciplina del servizio rifiuti.

Articolo 7 - Soggetto attivo TARI

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile (ricomprendendo eventuale area di pertinenza), anche se parte di essa risulta esclusa o esente dal tributo.

Articolo 8 - Presupposto per l'applicazione della TARI e definizioni

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non costruiti in conformità alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi adibiti a depositi a cielo aperto, aree di movimentazione delle merci;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite ad uso civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le sedi di enti associativi.

3. La presenza di arredo e la presenza in forma attiva anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'appartamento e della conseguente attitudine dello stesso alla produzione di rifiuti. Tuttavia, sotto il profilo probatorio, e a fini di semplificazione delle relazioni con l'utenza l'ufficio assumerà come dato significativo, per considerare non assoggettabile al tributo l'appartamento o altra unità immobiliare, l'assenza (distacco) della sola utenza elettrica. Con riferimento alle pertinenze costituisce presunzione semplice di suscettibilità alla produzione di rifiuti la presenza nel territorio comunale di locali ad uso abitativo utilizzati. Il possesso in termini di diritto reale di una o più pertinenze sul territorio, non collegate o non più collegate ad unità abitative, è indice, in via di principio, di obbligo di pagamento TARI sulle predette pertinenze. E' fatta salva la possibilità da parte del proprietario di fornire prova della assoluta inidoneità delle predette pertinenze ad essere suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione di assoggettabilità alla tassa sorge in presenza di rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. . La mancata o limitata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 9 - Soggetti passivi TARI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda oppure occupi locali o aree per i quali si realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Articolo 10 - Multiproprietà e centri commerciali integrati

1. A norma del disposto del comma 644 della legge 147/2013 nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi in comune (di seguito identificato come "gestore") è responsabile del versamento della TARI sia per le superfici tassabili di uso comune sia per le superfici tassabili in uso esclusivo ai singoli possessori.
2. Il competente servizio comunale trasmette al gestore la richiesta di pagamento in forma unitaria al competente gestore sulla base di dati riferibili sia alle parti comuni sia alle parti in uso esclusivo, fornendo il dettaglio del calcolo eseguito.
3. Il gestore avrà titolo, a termini di legge, per richiedere ai singoli occupanti le rispettive quote di tributo.
4. L'obbligo dichiarativo è *in primis* identificato in capo al gestore, che dispone di tutte le informazioni occorrenti alla corretta e tempestiva gestione delle modifiche.
5. Resta ferma, a norma di legge, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza 1848/2010, l'obbligazione solidale dei singoli occupanti per quanto attiene ogni ulteriore aspetto del rapporto tributario (es. eventuale differenza di imponibile suscettibile di accertamento).
6. Al fine della compiuta applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si stabilisce che il gestore è tenuto a presentare apposita analitica denuncia (iniziale o di aggiornamento) delle aree (e di eventuali locali) comuni e dei locali ed aree in uso entro il 28 febbraio di ogni anno. Per agevolare l'adempimento il Servizio Entrate concorderà con i rispettivi gestori forme semplificate di rappresentazioni dei dati (es. in forma tabellare, con modelli condivisi).

Articolo 11 – Esclusioni

1. Sono escluse da tassazione, per espressa previsione di legge, le seguenti aree:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le logge e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti (qualora ne sia la classificazione catastale), i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, diverse dalle aree operative, di utenze non domestiche.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 28 comma 3 del presente regolamento;

b) le superfici destinate all'esercizio in forma esclusiva di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ed altresì ferma restando l'imponibilità delle aree adibite a pratica sportiva, se utilizzate in forma promiscua;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione in modo da impedirne l'uso;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita temporanea dei veicoli della clientela;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli autoveicoli; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) le aree delle utenze non domestiche non più attive (per chiusura dell'attività, dichiarazione di fallimento, e fatti consimili) o le parti di esse manifestamente e visibilmente non più utilizzate o utilizzabili in presenza di processi di dismissione delle attività;

i) pertinenza di locali tassabili non più posseduti, non allacciata agli impianti a rete in base a quanto stabilito dall'art. 28 comma 3 del presente regolamento, che resti a disposizione, ma non sia in alcun modo utilizzabile, secondo dichiarazione autocertificata del possessore; ai fini del riconoscimento dell'effettiva esclusione il Comune si riserva di effettuare un controllo diretto sia ai fini della validazione della domanda, sia per la conferma, negli anni successivi, del regime di esclusione.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà recuperato in accertamento per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele oppure omessa dichiarazione.

Articolo 12 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 11.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione l'interessato deve presentare apposita istanza indicando il provvedimento normativo, regolamentare o amministrativo speciale che ha imposto il divieto di affidamento dei rifiuti al servizio pubblico.

Articolo 13 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – Revisione del sistema di detassazioni

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano in via continuativa e prevalente (ossia non in modo episodico e purché sulle stesse aree si producano trascurabili quantità frazionarie, separate o miste, di rifiuti urbani) rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Si identificano quali aree di produzione di questi rifiuti, in via di principio e salva in ogni caso la concreta valutazione della specifica destinazione di ogni singolo sito, le superfici delle aree di lavorazione delle industrie nonché i locali (o parte delimitabile degli stessi) in cui si abbia esclusiva o, ad immediata evidenza, quasi esclusiva produzione di rifiuti speciali o pericolosi.

2. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli e più in generale le superfici su cui vengono prodotti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private produttive di rifiuti speciali o pericolosi e quindi le superfici adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Dal 1° gennaio 2021 non è più prevista assimilazione per quantità.

4. Sono inoltre escluse da tassazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parti dei soli magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alla produzione di rifiuti speciali. L'esclusione è riconosciuta, a seguito di specifica nuova denuncia e previo svolgimento di adeguato procedimento istruttorio e di controllo, dal cui esito risulti in modo incontrovertibile che le parti per le quali si richiede l'esclusione sono occupate esclusivamente da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali.

5. Sono pertanto interamente imponibili le superfici degli altri magazzini o delle aree di stoccaggio di merci, nelle quali si producono rifiuti urbani.

6. Non rientrano mai nell'esclusione da tassazione i rifiuti che i singoli produttori, per autonoma valutazione o convenienza gestionale, ma senza la debita autorizzazione comunale, hanno autonomamente smaltito in proprio senza che ne sorgesse l'obbligo (fuoriuscita non autorizzata dalla privativa).

7. Nel caso in cui il produttore conferisca rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta rifiuti in assenza di autorizzazione resa dal Comune (per espressa convenzione stipulata con l'Ente ovvero per l'esistenza di una convenzione attivata con l'ente gestore del servizio) si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 256 comma 2 del d. lgs. 152/2006 (*). Il soggetto interessato decade altresì da eventuali riduzioni per detassazione eventualmente accordate nel passato. Al fine di evitare anomali conferimenti al servizio pubblico di rifiuti che il produttore dovrebbe smaltire in proprio, si procede, con le modalità indicate al comma 10 seguente, ad una nuova mappatura dei produttori e dei conferimenti di rifiuti speciali.

((*) Art. 256 D. Lgs. 152/2006

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, vendita, esposizione, sale d'aspetto e simili, che verranno computati per intero) ove, come si rivela nella comune esperienza, risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella tabella di seguito riportata:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE DEL
• autocarrozzerie	60%
• autoriparatori, gommisti, elettrauto, aree esterne attrezzate dei distributori di carburante	50%
• verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
• falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	50%
• rosticcerie	50%
• lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
• officine metalmeccaniche, carpenterie	40%
• tipografie, stamperie, vetrerie	40%
• laboratori fotografici, eliografie	30%
• pasticcerie	30%
• ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	20%
• autoservizi, autolavaggi, rimessaggi	20%
• pelletterie	20%
• ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi non precedentemente identificate	20%

9. Per fruire dell'applicazione della deduzione forfetaria prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita dichiarazione nella quale indicare:

a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

b) comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER (catalogo europeo rifiuti), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate e specificando sia i quantitativi suddivisi per frazione che il costo fatturato di tali conferimenti. Nel caso in cui venga presentata la dichiarazione di cui al presente comma, ma risulti non mai presentata o applicata alcuna forma di detassazione per gli anni precedenti, la stessa verrà acquisita come nuova denuncia, a valere per l'anno di presentazione.

10. Le utenze produttive per le quali la riforma dei rifiuti, disposta dal d. lgs. 116/2020, possa comportare un diverso calcolo dell'imponibile sono provvisoriamente escluse dal calcolo della tassa. Le stesse utenze sono invitate a presentare nuova ed analitica dichiarazione degli imponibili TARI entro e non oltre il 30 settembre 2021, sulla base di idoneo modello predisposto dall'ufficio. Sulla base dei nuovi imponibili l'ufficio liquida la tassa con decorrenza 1° gennaio 2021 e sulla base delle tariffe precedentemente determinate. L'omessa dichiarazione dà luogo a recupero in accertamento, eventualmente sulla base del procedimento di accertamento con adesione.

Articolo 14 - Superficie imponibile TARI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. A decorrere dall'anno successivo a quello di completamento delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui ai commi 646 e 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà ricalcolata ed applicata in misura pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza della pensilina, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 15 - Costo di gestione

1. Il gettito annuale della tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2003 (costi di realizzazione ed impianto della discarica, oneri di garanzia finanziaria e costi di chiusura, costi di gestione successiva alla chiusura dell'impianto), ad esclusione dei costi individualmente sostenuti dai produttori di rifiuti speciali per il comprovato smaltimento in proprio.

2. Le tariffe TARI sono determinate con la stessa delibera che approva il Piano finanziario redatto dal gestore e validato dall'Ente territorialmente competente (ATERSIR), sulla base del metodo MTR definito da ARERA tempo per tempo rilevante ed applicabile.

3. Fino all'adozione di tale atto si presuppone la continuità delle tariffe già approvate e validate per l'anno precedente.

Articolo 16 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa di applicazione della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (articolo 1 comma 652 della legge 147/2013).

3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità ovvero entro il termine comunque ammesso da norma di legge.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Con la stessa deliberazione è identificata la percentuale di incidenza delle componenti dei costi fissi e variabili.

Articolo 17 - Articolazione della tariffa – Agevolazione collettiva per l'utenza domestica

1. La tariffa è determinata esercitando l'opzione prevista al comma 652 della legge 147/2013 in modo che sia assicurata l'integrale copertura dei costi dei servizi appaltati ed altresì la copertura della parte dei costi interni inerenti (CARC, CC, CGG), che l'amministrazione intenda assumere per l'anno di riferimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'agevolazione collettiva per l'utenza domestica prevista dal comma 658 della legge 147/2013 è applicata in modo sistemico, riducendo, in sede di determinazione delle tariffe la percentuale di carico dei costi complessivamente imputata all'utenza domestica. La percentuale attribuita all'utenza domestica è fissata annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe, tenendo conto dell'andamento complessivo del ciclo economico, dei risultati collettivi programmati in materia di conferimento a raccolta differenziata e in modo da consentire, comunque, un ordinato e graduale passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi ad un sistema realmente puntuale.

Articolo 18 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o il possesso dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o il possesso dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (quale ad esempio dichiarazione resa dal proprietario di riconsegna dei locali, ovvero data di distacco dell'utenze) la data di effettiva cessazione. In

tal caso l'eventuale tardiva denuncia di cessazione configura inadempimento soggetto ad applicazione della sanzione amministrativa di euro 50, sempre che la cessazione dell'utenza non sia chiaramente desumibile da altra fonte dati certa. L'emigrazione anagrafica non è di per sé elemento sufficiente per consentire la cessazione d'ufficio dell'utenza. Il Comune si riserva di provvedervi in presenza di indici evidenti di irreperibilità o mancata collaborazione dell'utente, al fine di eliminare posizioni artificialmente ma non effettivamente produttive di gettito.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è articolata con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il DPR 158/99, ma con struttura monomia ed è graduata, al fine di tener conto della diversa composizione del nucleo familiare, nelle sei fasce di seguito identificate:

- a. 1 componente
- b. 2 componenti
- c. 3 componenti
- d. 4 componenti
- e. 5 componenti
- f. 6 o più componenti.

2. La tariffa è stabilita annualmente, con la delibera regolamentare di determinazione delle tariffe annuali utilizzando un coefficiente Kx che sinteticamente esprime la diversa potenzialità di produzione delle diverse fasce d'utenza, graduando lo stesso coefficiente in modo da garantire:

- a) una diversa incidenza tariffaria per le sei fasce di utenza domestica;
- b) definire una crescita progressiva dello stesso indice, in una prospettiva di medio-lungo periodo;
- c) rispettare, comunque, una differenziazione tra le classi.

Articolo 20 - Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. In difetto vi si provvede d'ufficio mediante conguaglio periodico.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; è tuttavia fatta salva la possibilità di provare, con apposita dichiarazione, che il domicilio è stabilmente fissato in altro luogo. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa prestata in modo stabile in Italia o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti (pubblici o privati) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente; in mancanza di dichiarazione di parte e in via di impianto iniziale è presuntivamente stabilito in base al seguente rapporto numerico: 1 occupante presunto ogni 30 mq o relativa frazione di superficie soggetta al tributo (a titolo esemplificativo, 65 mq di superficie corrispondono presuntivamente a n.3 occupanti). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dal controllo.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi oggetti si considerano utenze non domestiche se condotti da persone giuridiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Analogamente per le unità abitative possedute da soggetti residenti, distintamente localizzate rispetto all'abitazione principale, tenute a disposizione per proprio uso o rimaste nella disponibilità del soggetto (per esempio a seguito di eredità) il numero degli occupanti è fissato in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. A tal fine la risultanza anagrafica è considerata presunzione semplice, superabile con la dimostrazione del criterio di effettività.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con successivo conguaglio automatico (eventualmente nell'anno successivo) nel caso di variazioni successivamente intervenute o comunque rilevate in fase di controllo.

8. La variazione del numero degli occupanti in rettifica rispetto al criterio delle fasce dimensionali di superficie imponibile (1 componente ogni 30 mq) è applicata a partire dalla data di presentazione della denuncia di variazione.

Articolo 21 - Criteri generali per la definizione delle tariffe

1. Il passaggio al sistema di commisurazione puntuale (con TCP o TARIP) dovrà essere effettuato, in tutti i comuni dell'Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 10 della LR n° 11 del 2020. Fino alla definitiva approvazione e adozione per tutti i contribuenti del metodo di calcolo puntuale le tariffe per l'applicazione della TARI e i connessi sistemi agevolativi sono aggiornate annualmente assumendo a riferimento i seguenti criteri –guida:

a) definizione di un sistema tariffario maggiormente conforme al principio “chi inquina paga” sulla base di coefficienti Kx e Ky, rispettivamente per le utenze domestiche e le utenze non domestiche;

b) assunzione di un'articolazione tariffaria per l'utenza domestica strutturata nelle sei fasce indicate nel DPR 158/99, in un'ottica di graduale espansione del differenziale tariffario fra le diverse fasce di utenza;

c) evoluzione della struttura di classificazione tariffaria per le utenze non domestiche per marcare una maggiore differenziazione tipologica di alcune fattispecie anche tenuto conto dei rapporti intracategoria definiti nel DPR 158/99, ma contenendo i picchi di variabilità entro valori di sostenibilità e gradualità;

d) definizione di indici specifici in modo da assicurare la differenziazione fra le categorie e la maggiore differenziazione del carico fra le differenti categorie secondo linee di tendenza ravvisabili nello stesso DPR 158/99 e avuto riguardo, comunque, a valori medi di riferimento della distribuzione tariffaria su scala metropolitana-provinciale;

e) progressiva introduzione di riduzioni o altri fattori di commisurazione conformi alle previsioni del decreto ministeriale 20 aprile 2017;

f) eventuali elementi statistici ed esperienziali acquisiti nel corso della gestione con il sistema a porta a porta integrale.

Articolo 22 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche, espressa in forma monomia con assunzione di un'impostazione ispirata al metodo normalizzato approvato con DPR 158/99, è articolata nelle categorie di tassazione aggregate stabilite annualmente con la delibera regolamentare di definizione delle tariffe TARI, scegliendo i valori entro valori minimo e massimo del coefficiente Ky fissati con la stessa delibera. Si articoleranno le tariffe annuali in modo da favorire un progressivo rafforzamento del criterio della corrispondenza fra l'incidenza tariffaria e la rispondenza delle stesse tariffe ai criteri contenuti nel DPR 158/99, almeno in via tendenziale, o nel decreto di riforma del metodo di calcolo, previsto dal comma 667 della legge 147/2013.

Articolo 23 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate nelle classi identificate all'art. 42 comma 2.

2. L'attribuzione alla categoria è effettuata mediante conferma della classificazione riconosciuta durante l'applicazione della tassa, salvo rettifica conseguente ad accertamento, ovvero, in sede di ricezione di nuova denuncia, avuto riguardo agli elementi di dichiarazione, all'attività svolta nei locali o aree occupati, alla organizzazione degli stessi. Nei casi di scorporo e nuova attribuzione si procede in relazione agli elementi della denuncia originaria e delle risultanze alla Camera di Commercio.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione in tutti i casi in cui l'attribuzione di un'unica categoria possa rivelarsi non idonea a rappresentare l'effettiva produzione potenziale dei rifiuti (avuto riguardo all'attività realmente esercitata nei locali o aree) ovvero quando l'ampiezza delle superfici a disposizione renda possibile la localizzazione di spazi distinti o sia possibile distinguere comparti differenziati per localizzazione o destinazione riconducibili a categorie di tassazione più corrispondenti all'effettiva e diversa incidenza di produzione di rifiuti in esse riscontrabile.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 24 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 25 - Tassa giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico sulle quali sia possibile produrre rifiuto urbano.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica incrementata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone CAEP disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione CC n° 7 del 2021, e comunque, a fini di semplificazione degli adempimenti del contribuente, usualmente in modo contestuale, con liquidazione del dovuto a cura dell'Ente.
5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli concernenti disposizioni in materia di recupero, inferiori livelli di prestazione del servizio e agevolazioni; non si applicano altre tipologie di riduzioni.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. La tassa giornaliera applicata alle feste ed eventi è ridotta in misura pari alla riduzione del canone di occupazione accordata dalla Giunta nell'ipotesi contemplate dal Regolamento del canone CAEP.
8. Nel caso di esonero dal pagamento del canone di occupazione disposto a norma del relativo e separato Regolamento per l'applicazione del canone CAEP, non è dovuto il pagamento di quote di tassa giornaliera rifiuti.

Articolo 26 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

3. Nel caso di incasso in forma diretta da parte del Comune il riversamento alla Provincia ha luogo non appena completate le operazioni contabili di suddivisione degli importi incassati. Per gli importi dovuti a decorrenza dall'anno di imposta 2020 la quota del tributo provinciale è trattenuta direttamente a cura della competente struttura dell'Agenzia delle Entrate e riversata direttamente alla provincia di competenza, in caso di versamento con delega di pagamento modello F24.

4. Nel caso in cui sia valutata l'opportunità di emettere strumenti di pagamento diversi dal modello F24, si darà corso alla gestione delle quote relative al tributo provinciale secondo le modalità definite a livello nazionale.

Articolo 27 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa TARI si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'immobile resti inutilizzato: riduzione del 30%;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici (ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto) si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione è riconosciuta, con decorrenza dalla data di presentazione, al Servizio Ambiente, di idonea dichiarazione e previa verifica di compatibilità effettuata dallo stesso Servizio Ambiente. Il servizio Entrate inserisce e modifica questa agevolazione esclusivamente sulla base dell'elenco annuale trasmesso dal servizio Ambiente. Tale riduzione spetta solo per le utenze individuali; la gestione del compostaggio a livello condominiale non dà luogo al riconoscimento della riduzione. E' facoltà della Giunta Comunale definire i criteri di compatibilità tramite il "Piano per la raccolta integrata dei rifiuti" di cui all'art. 4 del "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti".

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2021 spetta una riduzione dei 2/3 della tassa, ai sensi del disposto della legge 178/2020, art. 1 comma 48, per l'abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o comodato d'uso, da soggetti non residenti in Italia, purché siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 28 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare e a condizione che l'immobile sia ad esclusiva disposizione del possessore e in quanto tale resti inutilizzato.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto di assenso rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 27.

Articolo 29 - Riduzioni per avvio al recupero o al riciclo

1. Lo smaltimento in proprio non dà diritto ad alcuna riduzione della tassa.

2. La tassa annuale dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato a riciclo, nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato il riciclo.

3. La riduzione accordata è ottenuta moltiplicando le singole frazioni avviate a riciclo per l'importo unitario per Kg, distinto per singola principale frazione identificata mediante codice CER, fissato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei valori rilevabili dal borsino dei rifiuti e/ o dai dati forniti dai Consorzi di riciclo.

4. Per l'anno 2021 è riconosciuta una riduzione unitaria anche nel caso di avvio al recupero, in modo che la componente avviata a riciclo sia oggetto di maggiore premialità. Con la deliberazione di cui al comma 3 la Giunta Comunale stabilisce quindi l'importo unitario per Kg, distinto per singola frazione identificata con codice CER, da attribuire alle operazioni di recupero.

5. Le riduzioni accordate non possono superare i seguenti limiti di riduzione della tassa:

a) avvio al recupero 50% del tributo

b) avvio al riciclo: proporzionale e fino a concorrenza della parte variabile della tassa come determinata ai sensi dell'art. 16 comma 5 del presente regolamento

c) avvio al recupero e al riciclo: fino a concorrenza della parte variabile della tassa come determinata ai sensi dell'art. 16 comma 5 del presente regolamento

6. Per il solo anno 2021, in ragione del carattere di anno di transizione nella determinazione di un nuovo assetto discendente dalla riforma introdotta dal d. lgs. 116/2020 ed allo scopo di consentire ai produttori di riorganizzarsi, le frazioni di rifiuto urbano avviate a smaltimento in tale anno e in proprio danno diritto al riconoscimento di un'agevolazione pari al 50% della riduzione calcolabile per riavvio al recupero. La stessa misura è confermata anche per l'anno 2022.

7. Nelle ipotesi di fuoriuscita integrale dal servizio pubblico di raccolta rifiuti l'unica agevolazione concessa è la riduzione in misura pari alla percentuale di incidenza della componente variabile, così come determinata con la deliberazione di approvazione del piano economico finanziario.

8. Ai fini del riconoscimento delle riduzioni sopra indicate il Servizio Entrate di attiene alle indicazioni fornite dal Servizio Ambiente, al quale compete il sindacato sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni di avvio al recupero e/o riciclo, nonché ogni correlata responsabilità operativa.

9. La dichiarazione per la fruizione delle riduzioni per riavvio al recupero o riciclo è obbligatoria e deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, unitamente alla documentazione probatoria.

10. Fermo restando il riconoscimento a consuntivo, l'ufficio attribuisce al relativo produttore una percentuale di riduzione del tributo commisurata all'ultimo dato consuntivato, così da limitare l'entità dei conguagli necessari.

11. E' altresì accordata, con valorizzazione in sede di conguaglio finale per l'anno di imposta, una riduzione della tassa commisurata ad euro 0,10/Kg di rifiuto conferito alla Stazione Ecologica Attrezzata. Tale riduzione è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in Stazione Ecologica Attrezzata nel corso dell'intero anno solare. In ogni caso l'ammontare della riduzione non potrà superare dieci euro annui per utenza. La Giunta Comunale stabilisce periodicamente con proprio atto limiti e condizioni circa le frazioni che danno luogo a valorizzazione della riduzione o alle specifiche modalità di commisurazione.

Articolo 30 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. A seguito dell'introduzione, a decorrere dal 2013, del sistema di gestione del rifiuto denominato "porta a porta integrale" ogni utenza del territorio riceve un servizio completo a domicilio con esclusione della sola frazione del vetro, che deve essere conferita in appositi punti opportunamente distribuiti sul territorio. In considerazione di questa peculiare modalità di svolgimento del servizio non si prevede una riduzione per collocazione fuori zona. Tutte le utenze del territorio rientrano nel perimetro di svolgimento del servizio porta a porta integrale e pertanto non sorge il presupposto per l'applicazione di riduzioni per fuori zona.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, ma unicamente qualora gli stessi fatti abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 31 - Agevolazioni ed esenzioni speciali

1. Sono esenti da TARI:

a) i locali e le aree direttamente condotti dall'amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità, ovvero affidati ad enti no profit, in forza di una concessione e/o convenzione, per la parte di essi destinati allo svolgimento delle attività che configurano l'oggetto del servizio pubblico reso dall'amministrazione per il tramite della concessione e/o convenzione;

b) i locali condotti da ONLUS, ivi incluse le strutture dalle medesime condotte nell'ambito di convenzioni attivate con l'amministrazione comunale;

c) i locali adibiti in via prevalente all'esercizio di culti ammessi dall'ordinamento vigente;

d) i locali condotti da nuclei familiari con ISEE certificato non superiore a 5.000 euro. Ai fini del riconoscimento di tale esenzione l'interessato deve presentare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, domanda di esenzione, allegando alla stessa la dichiarazione ISEE. Il Servizio Entrate, verificata la corrispondenza formale dei dati riportati nell'ISEE con le risultanze anagrafiche ufficiali, autorizza il nucleo interessato a non eseguire i pagamenti per l'anno di interesse oppure predispone il rimborso d'ufficio di quanto versato. Tutte le richieste di esenzione TARI verranno comunicate alla Guardia di Finanza ai fini dello svolgimento di controlli mirati circa l'attendibilità dello stato reddituale e patrimoniale dichiarato e assunte come indicatore per l'esecuzione dei controlli utili per la partecipazione all'attività di accertamento dei redditi erariali;

e) i parcheggi pubblici gestiti dal Comune o dalla società patrimoniale del Comune.

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 27.

3.A decorrere dal 1° gennaio 2021 i banchi di mercato sono esonerati dal pagamento della tassa giornaliera smaltimento rifiuti, a fronte dell'applicazione del nuovo canone mercatale, onnicomprensivo, introdotto con la deliberazione CC n° 7 del 2021.

4. Al fine di incentivare l'adesione al progetto regionale "slot free ER" per la lotta alla ludopatia, è introdotta, in via sperimentale, a decorrere dall'anno di imposta 2016, una nuova riduzione TARI riservata ai titolari di bar, tabaccherie, ricevitorie e simili che abbiano richiesto ed ottenuto l'assegnazione del marchio Slot freeER. La riduzione è accordata annualmente sulla base di apposita domanda, riservata ai titolari del marchio SLOT freeER, da presentare entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. La riduzione spetta anche per gli anni successivi, purché l'esercizio commerciale interessato mantenga requisiti e marchio. La riduzione accordata è pari al 10% del tributo dovuto per l'esercizio commerciale per il quale è stato assegnato il marchio.

5. Per favorire la dismissione di utilizzo delle slot machines all'interno del territorio comunale è istituita una riduzione pari all'80% del tributo, in favore di bar, tabaccherie e simili che alla data del 1° gennaio dell'anno di imposta abbiano rimosso tutte le slot machines e altri apparecchi per video giochi a pagamento precedentemente in uso e conseguito l'assegnazione del marchio Slot freeER. Per usufruire di tale riduzione il titolare dell'azienda deve presentare, entro e non oltre il 31 luglio dello stesso anno, domanda di riduzione della tassa rifiuti, documentando la rimozione di tutte le apparecchiature per il gioco d'azzardo. Tale riduzione, in pari ammontare, spetta per l'anno di presentazione e i due successivi.

Articolo 32 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Ferma restando l'applicazione, nei casi consentiti, dell'agevolazione speciale indicata dall'art. 27 comma 5, negli altri casi le riduzioni applicate non possono superare l'ammontare della tassa per la parte equivalente alla componente variabile determinata ai sensi dell'articolo 16 comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 33 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti, tranne che nei casi indicati all'articolo 40 non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto che l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta integrale si basa sulla consegna a ciascuna utenza di uno specifico kit con contestuale mappatura e identificazione elettronica del soggetto (uso di tag RFID inserito

nel bidone dell'indifferenziato), si conferma che ogni dichiarazione, comunque denominata, resa dall'interessato per la consegna di un kit per la raccolta dei rifiuti assume valore di adempimento ai fini TARI, con contestuale liberazione del soggetto dall'obbligo di presentazione di separata denuncia. La data di presentazione della dichiarazione/richiesta di assegnazione di un kit è identificata come data di esecuzione dell'adempimento da parte del contribuente. Eventuali dati mancanti saranno richiesti al richiedente a cura del Servizio Entrate, ove non diversamente reperibili. Analogamente saranno valorizzate ai fini TARI eventuali dichiarazioni/comunicazioni per la riconsegna di kit di raccolta o la variazione dei dati di intestazione. Il Servizio Entrate è autorizzato ad effettuare le operazioni di rettifica, incluse eventuali cancellazioni e conguaglio d'ufficio.

Articolo 34 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Il termine massimo per la presentazione della dichiarazione è stabilito dalla legge al 30 giugno successivo al verificarsi dell'evento che comporta insorgenza dell'obbligo di dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, oppure mediante canale telematico. Il Comune promuove e facilita attraverso i suoi servizi l'adempimento anticipato, al fine di una migliore qualità del servizio erogato.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) i dati identificati come obbligatori dal comma 685 della legge 147/2013 (indirizzo, civico esterno, numero civico interno, ove esistente, identificativi catastali);

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, il civico esterno ed interno, se esistente;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica e/o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico.

6. La mancata o tardiva dichiarazione di cessazione, oltre il termine massimo indicato dal legislatore, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 50, dal momento che essa non è idonea ad incidere sull'importo del tributo dovuto (in considerazione del criterio adottato dal presente regolamento di quantificazione dello stesso), sempre che la cessazione dell'utenza non sia chiaramente desumibile da altra fonte dati certa. Negli altri casi l'omissione è punita nelle misure indicate all'art. 38.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. In ogni caso, al fine di semplificare gli adempimenti dei cittadini e delle utenze non domestiche, si attribuisce valore di dichiarazione TARI alle richieste di attribuzione di kit per la raccolta dei rifiuti, redatte su conforme modello, che saranno presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 35 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrizione di ogni provvedimento concernente l'applicazione della tassa sui rifiuti e delle sue componenti. Al funzionario spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2. Al funzionario spetta il potere di inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, ed altresì il potere di disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 36 - Poteri del Comune

1. Il funzionario responsabile esercita tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie

assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 37 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. E' ammessa la rateizzazione degli importi accertati alle condizioni indicate nel Regolamento generale delle entrate comunali.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuto consolidamento degli stessi.

Articolo 38– Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato entro il termine ultimo assegnato con la raccomandata di sollecito di cui al comma 3 dell'art. 39. Per i versamenti spontaneamente effettuati, oltre il termine assegnato con il sollecito, con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, in caso di spontaneo adempimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Articolo 39 – Riscossione

1. Il Comune liquida la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, mail o PEC, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e la quota dovuta a titolo di tributo provinciale, suddividendo l'ammontare annuale in due rate, di norma con scadenza il 30 aprile e il 31 luglio e con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno. Qualora, a seguito di approvazione del piano tariffario e delle tariffe annuali si registri una variazione in aumento delle stesse tariffe, il conguaglio degli importi verrà richiesto con separata comunicazione e con scadenza in unica soluzione al 10 dicembre dell'anno di imposta.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Comune si riserva di emettere, appena possibile, documenti di pagamento in formato Pago PA.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata AR o PEC un avviso-sollecito di pagamento di norma entro un anno dall'ultima rata di pagamento prevista, assegnando 60 giorni per l'adempimento. Il sollecito comprende il recupero delle spese di notifica. Il sollecito può, ove se ne ravvisi la convenienza, essere preceduto da un primo sollecito inviato in forma bonaria, trasmesso con posta ordinaria o semplice posta elettronica ordinaria. Il termine assegnato con il sollecito formale viene a costituire la formale data di scadenza per il pagamento del tributo. Da tale data decorrono tutti i termini di legge, sia ai fini dell'accertamento che ai fini del ravvedimento o dell'accertamento. In sintonia con il principio codificato al comma 700 dell'articolo 1 della legge 147/2013 e ss.mm., è ammesso, fino alla formale notifica di avviso di accertamento che contesti l'omesso pagamento, il pagamento in ravvedimento operoso anche oltre il termine annuale dalla scadenza, con applicazione della sanzione ridotta in ravvedimento operoso. Gli interessi moratori si calcolano a decorrere dalla scadenza sopra indicata. In caso di accertamento gli interessi si applicano nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali.

4. Il calcolo e il conseguente invito di pagamento per le posizioni oggetto di nuova denuncia o di incremento degli imponibili presentata successivamente all'elaborazione generata per l'invio della richiesta annuale è effettuato nel mese di ottobre con invio di comunicazione utile affinché gli interessati eseguano il pagamento in due rate, con scadenza: 30 novembre e 31 gennaio, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre.

5. Unitamente all'invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno si effettua il conguaglio contabile riferito all'anno di imposta antecedente.

6. In ogni caso in cui non risulti possibile recapitare il sollecito di cui al comma 3, l'ufficio procede al recupero mediante emissione di avviso di accertamento, entro il termine di decadenza previsto da norma di legge.

Articolo 40 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali, come previsto dal regolamento generale delle entrate.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 41 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme eventualmente versate in più rispetto al dovuto è di norma riconosciuto a cura dell'Ente direttamente in sede di conguaglio finale dell'anno, successivamente all'acquisizione dei dati finali delle movimentazioni verificatesi anagraficamente nell'anno di imposta considerato nonché delle eventuali ulteriori dichiarazioni e richieste presentate a norma del presente regolamento. Tale rimborso è accordato primariamente quale quota di deduzione da applicare alla tassa che dovrebbe essere versata per il nuovo anno in sede di conguaglio (coincidente con l'invio della richiesta di acconto per il nuovo anno).

2. L'eventuale rimborso delle somme versate e non dovute non già riconosciuto dall'Ente in fase di conguaglio deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 40, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 42 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 43 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente

alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 44 - Clausola di adeguamento

1. Le norme del presente regolamento si devono intendere adeguate automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.